

ATTI DEL COMUNE DI MILANO

P.G. _____

COMUNE DI MILANO TRASP MOBILITA'
PG 9.242.522 / 2000 sub 0 del 26/06/2000
RI 13.721 / 2000(S) TRAFF. C del 26/06/2000

OGGETTO :

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE
CORSIE E NELLE STRADE RISERVATE AI
VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO.

ORDINANZA N° 48.284

SETTORE TRASPORTI E MOBILITA'
Direzione

1° giugno 2000

IL SINDACO

- Premesso che al fine di agevolare il servizio del trasporto pubblico urbano nell'ambito della mobilità cittadina, con separate ordinanze, sono ad esso riservate strade o corsie così come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera "i" del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- Atteso che la percorrenza delle suddette strade o corsie è estesa anche ai veicoli da piazza, ad uso singolo o collettivo;
- Considerata l'esigenza di ammettere alla percorrenza delle strade o corsie riservate anche altre categorie di veicoli, per preminenti ragioni di pubblico interesse o per accertati motivi di necessità già individuate nell'ordinanza n. 39216 del 7 giugno 1994, integrata dalle ordinanze n. 40968 del 25 luglio 1995, n. 43565 del 21 gennaio 1997, n. 44505 del 22 settembre 1997 e n. 44685 del 6 novembre 1997.
- Ritenuto opportuno riordinare la materia e raggruppare in un unico atto le disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni;
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 e successive modifiche, nonché le norme del relativo regolamento DPR 16/12/92 n.495;

ORDINA .

Nelle strade e nelle corsie riservate alla circolazione dei mezzi di pubblico trasporto collettivo e ai taxi, la

circolazione è consentita anche:

- 1) agli autobus di AUTOLINEE IN CONCESSIONE, e alle autovetture del servizio di controllo esercizio;
- 2) agli autoveicoli destinati all'attività di AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE;
- 3) ai veicoli appartenenti alle FORZE ARMATE, alle FORZE DI POLIZIA, alla POLIZIA MUNICIPALE, alla CROCE ROSSA ITALIANA, agli OSPEDALI, alle A.S.L., ai VIGILI DEL FUOCO, alla PROTEZIONE CIVILE, riconoscibili dalla targa speciale, ovvero da particolari iscrizioni sulla carrozzeria;
- 4) agli autoveicoli di proprietà delle SOCIETÀ DI VIGILANZA PRIVATA riconoscibili dalle effigi sulla carrozzeria;
- 5) alle AUTOAMBULANZE, ai FURGONI BLINDATI PER TRASPORTO VALORI, (così classificati dall'art. 203, comma 2, del Reg. 495/92);
- 6) ai veicoli adibiti al SERVIZIO POSTALE le cui effigi del concessionario siano riprodotte sulla carrozzeria del veicolo;
- 7) alle AUTOSPAZZATRICI in attività operativa sulla strada o sulla corsia, alle AUTOFUNEBRI, agli AUTOVEICOLI GRU in servizio di rimozione forzata della sosta vietata, (così classificati dall'art. 203, comma 2, del Reg. 495/92);
- 8) agli AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori (così classificati dall'art. 203, lettera h, comma 1, del Reg. 495/92);
- 9) agli AUTOVEICOLI al servizio di disabili motori che espongono il CONTRASSEGNO INVALIDI (fig. V4. art. 381 del Reg. 495/92), il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- 10) ai veicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Trasporti e Mobilità del Comune di Milano, secondo i criteri emanati con apposita ordinanza del Sindaco.

La presente ordinanza revoca e sostituisce le precedenti ordinanze n. 39.216 del 07/06/94, n. 40.968 del 25/07/95, n. 43.565 del 21/01/97, n. 44.505 del 22/09/97 e n. 44.685 del 06/11/97.

Il Direttore di Settore
(dr. Giuseppe Cozza)



Il Sindaco
Gabriele Albertini

